

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA SAN FRANCESCO

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata San Francesco che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale. L'Associazione non ha fini di lucro.

OGGETTO SOCIALE

- fornire apporti per la promozione e la tutela della salute fisica e psichica degli ospiti della Cooperativa S. Francesco;
- concorrere al miglioramento della qualità della vita degli ospiti in particolare per ciò che riguarda l'aspetto psicologico e sociale;
- fornire il proprio contributo nell'ambito delle attività terapeutiche e delle iniziative socio sanitarie assunte dalla cooperativa nei confronti degli ospiti.

SEDE

L'Associazione ha sede in Roma Via del Casaletto n. 400 presso gli uffici della Cooperativa S. Francesco ed opera senza fini di lucro.

La durata dell'Associazione è fissata al 2050.

OGGETTO

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie ed utili al suo funzionamento compreso a titolo semplificativo, ma non esaustivo, creare un gruppo di sostegno in collaborazione con la Coop San Francesco rivolto agli ospiti della Coop che preveda l'affiancamento del volontario all'operatore durante le attività ludico ricreative degli ospiti della Coop San Francesco.

- Fornire un supporto ai pazienti durante le attività, da svolgersi anche all'esterno della cooperativa, aventi anche carattere culturale e sociale.
- Organizzare in collaborazione con la cooperativa, e per conto della stessa, una raccolta e distribuzione di generi alimentari di prima necessità di vestiario.
- Supportare le necessità della cooperativa in genere.
- Organizzare e realizzare eventi finalizzati alla raccolta di fondi in favore delle attività che la coop organizza nei confronti degli ospiti.

ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

- Le cariche associative sono elettive e gratuite. L'Associazione è basata sul principio della democraticità.

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea

- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

ASSEMBLEA

- L'Assemblea generale è formata da tutti gli associati, ed è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, mediante comunicazione a tutti gli associati, inviata 15 giorni utili prima di quello fissato per la riunione e contenente l'elenco degli argomenti da trattare. Può essere convocata una A. S. dalla metà almeno degli Associati con richiesta iscritta e indicandone la motivazione.

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione. Spetta all'Assemblea:

- approvare su proposta del Consiglio Direttivo, il programma dell'attività dell'Associazione;
- approvare il Bilancio preventivo e quello consuntivo per l'esercizio di riferimento, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi, le donazioni ricevute e quant'altro dovesse aver ricevuto la Associazione, entro 60 giorni dalla sua predisposizione da parte del Consiglio Direttivo ;
- approvare lo statuto e le sue eventuali modificazioni;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea generale tra gli associati.

Esso dura in carica cinque anni ed elegge nel proprio seno il Presidente.

Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo gli associati che abbiano prestato il servizio di volontariato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno su sua convocazione. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo allorché ne facciano richiesta scritta almeno due componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, oltre ad eleggere il Presidente dell'Associazione:

- predispone entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre, evidenziando i beni, i contributi, le donazioni e quant'altro dovesse aver ricevuto l'Associazione;
- predispone il programma di attività dell'Associazione;
- delibera l'ammissione di nuovi soci;
- compie tutti gli atti di gestione dell'Associazione;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare delegati della Coop. S. Francesco al fine di fornire parere consultivi al Consiglio.

- Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente che ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea, firma gli atti che comportano impegni per l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano. Il Presidente dura in carica 5 anni.

GLI ASSOCIATI

- Possono essere membri dell'Associazione le persone di ambo i sessi, che abbiano compiuto i 18 anni di età e che condividono lo statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per essere ammesso a far parte dell'Associazione occorre far domanda al Presidente.

Per lo svolgimento di determinate mansioni il socio prende atto della necessità di dover effettuare un breve tirocinio al fine di essere ritenuto idoneo dall'operatore col quale è prevista la collaborazione.

- Le prestazioni fornite dagli associati sono da intendersi prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- applicare con fedeltà e diligenza lo Statuto, i regolamenti, le delibere del Consiglio Direttivo per la buona e sollecita riuscita del programma dell'Associazione e del settore di appartenenza;
- non utilizzare mai la propria qualità di socio al fine di trarne benefici o vantaggi;
- pagare l'eventuale quota associativa.

- Gli associati hanno il diritto-dovere di:

- intervenire all'Assemblea generale ed esprimere il proprio voto;
- effettuare un breve tirocinio in relazione alle concrete mansioni di supporto da svolgere. Tutti gli

associati hanno la facoltà di candidarsi per essere eletti nel Consiglio Direttivo.

- La qualità di socio può perdersi:

- per mancato pagamento della quota associativa;
- per dimissioni volontarie;
- per assenza ingiustificata;

- per esclusione disposta dal Consiglio Direttivo, per comportamento contrario alle finalità dell'Associazione, per violazione delle decisioni e direttive degli organi statutari, per aver compiuto azioni o tenuto comportamento che ledano il buon nome dell'Associazione e la sua immagine, per gravi motivi.

FONDO COMUNE

- Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito dalle quote versate annualmente dagli associati, dai contributi e dalle elargizioni dei volontari o dei terzi.

Il Fondo Comune è destinato unicamente alle finalità istituzionali dell'Associazione e non potrà mai essere ripartito tra gli associati.

Nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione, le somme del Fondo Comune che residueranno dopo il pagamento di tutti gli oneri e spese a carico dell'Associazione saranno devolute alla Coop. San Francesco.

Il Fondo viene amministrato dal Presidente dell'Associazione.

MODIFICHE STATUTARIE

- Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea le modifiche statutarie che dovessero essere giudicate necessarie.

L'Assemblea per deliberare validamente su tali proposte di modifiche deve essere costituita dal 75% degli aventi diritto al voto ed è richiesto il quorum del 75% dei presenti.

RAPPORTI CON LA COOPERATIVA SAN FRANCESCO

- Il Consiglio Direttivo è tenuto almeno una volta all'anno a fornire all'Amministrazione della Cooperativa San Francesco il programma annuale della Associazione recependo eventuali indicazioni.

Per la migliore funzionalità dell'attività dell'Associazione il Consiglio Direttivo provvederà a gestire periodici incontri con la Coop San Francesco in modo da verificare la piena rispondenza delle azioni svolte alle esigenze della Coop stessa.

DISPOSIZIONI FINALI

- Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli la struttura e l'attività dell'Associazione saranno disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile.